



# TRIBUNALE DI NAPOLI

## QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

### PROCEDIMENTO N. 8932/2022 R.G.

Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

dott.ssa Maria Balletti	Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Giudice
dott. Valerio Colandrea	Giudice estensore

all'esito dell'udienza del 20 maggio 2022 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

#### ORDINANZA

nella causa avente n. 8932/2022 R.G.

avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.;

causa pendente tra:

██████████, elettivamente domiciliata in VIA ██████████  
██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ dal  
quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;

PARTE RECLAMANTE

E

██████████, elettivamente domiciliata in ██████████  
██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ rappresentata e  
difesa dall'avv. ██████████ giusta procura in atti;

PARTE RECLAMATA

#### OSSERVA

§ 1. Con ricorso dell'11/4/2022 la società ██████████ ha spiegato reclamo avverso l'ordinanza del 1/4/2022 con la quale – a seguito di opposizione formulata dalla società I ██████████ avverso il precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 58.249,53 in forza di ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del Tribunale di Napoli del 17/9/2021 – è stata accolta ai sensi dell'art. 615, primo



comma, c.p.c. l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in questione e, segnatamente, nella parte in cui la società ██████████ ha quantificato le somme dovute a titolo di interessi nella misura risultante dal saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. e, conseguentemente, ha dichiarato sospesa la pretesa azionata con il precetto per l'importo di euro 10.888,56; al riguardo, la reclamante ha postulato che gli interessi spettanti sulla scorta del titolo azionato sarebbero, invece, proprio quelli risultanti dal saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.; sotto questo profilo, ha evidenziato come – secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità – gli interessi in questione spetterebbero alla parte vittoriosa senza la necessità di una specifica domanda e della precisazione del relativo saggio, essendo sufficiente che la condanna al pagamento degli interessi abbia luogo nell'ambito di una lite in correlazione con un'obbligazione pecuniaria che trovi la sua fonte in materia contrattuale; ha quindi rilevato che, nel caso di specie, ricorrerebbero tali presupposti in quanto il titolo sarebbe stato pronunciato su di una domanda di restituzione di somme nell'ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con l'istituto di credito.

Nel presente procedimento si è costituita la società ██████████; in proposito, ha ribadito la tesi già sviluppata con l'atto di citazione in opposizione secondo cui – in difetto di specificazione nel titolo – gli interessi legali spetterebbero nella misura risultante dal saggio previsto dal primo comma dell'art. 1284 cod. civ. e non già in quella di cui al quarto comma; in particolare, ha evidenziato come la disposizione del primo comma avrebbe natura generale e, quindi, troverebbe applicazione in difetto di diversa specificazione.

§ 2. Il reclamo deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

A ben vedere, la questione posta all'esame del Collegio investe la determinazione della "tipologia" degli interessi legali spettanti nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale azionato esecutivamente – pur pronunciando la condanna al pagamento di una somma di denaro all'esito di una lite giudiziale – non contenga una specifica statuizione sul punto.

Nel caso di specie, infatti, l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. azionata dalla società ██████████ con il precetto opposto si limita a prevedere – nel dispositivo – la condanna al pagamento della somma di € 44.041,65 "oltre interessi al tasso legale dal 3 ottobre 2018 al soddisfo" e, nel contempo, alcuna previsione è contenuta nella motivazione del provvedimento medesimo in punto di determinazione della "tipologia" degli interessi riconosciuti.



Si tratta allora di verificare se, in una simile eventualità, gli interessi siano dovuti sulla scorta del saggio previsto dal quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. (come invocato dalla società ██████████ sin dal precetto) oppure del saggio di cui al primo comma della medesima disposizione (come postulato dalla società opponente e condiviso dal giudice con l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione).

Orbene, ritiene il Collegio che la tesi sviluppata dall'odierna parte reclamante non meriti condivisione e che, conseguentemente, debba essere confermato il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di prime cure.

§ 2.1. Sul punto, non appare fuor luogo sottolineare, in via del tutto preliminare, come l'esame di siffatta questione si collochi sul piano dell'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale: in buona sostanza, si tratta di verificare – in sede di opposizione all'esecuzione e, in maniera del tutto analoga, nel contesto degli accertamenti spettanti d'ufficio al giudice dell'esecuzione (ad esempio, quando sia chiamato a determinare il credito del pignorante ai fini della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione) – quale sia l'effettivo “contenuto” della statuizione adottata dal giudice che abbia formato il titolo.

Ne discende che la soluzione alla questione in esame debba collocarsi nella “cornice” di riferimento costituita dai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale ed ai limiti della “cognizione” esperibile in sede di opposizione all'esecuzione laddove sia azionato un titolo di tal fatta.

In particolare, i principi in questione si risolvono – in linea di massima – nell'affermazione per cui:

- l'attività interpretativa del titolo giudiziale deve essere condotta anzitutto sulla base del dispositivo e con la possibilità di integrarne la portata alla luce del contenuto della relativa motivazione (cfr., al riguardo, Cass. 25 settembre 2015, n. 19074; Cass. 17 luglio 2015, n. 15088; Cass. 11 luglio 2007, n. 15585);
- quell'attività non può mai risolversi nella deduzione di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni operate nel titolo medesimo, ciò in quanto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non configura la “sede” per la valutazione della correttezza e legittimità delle determinazioni così adottate (cfr., sul punto, Cass. 5 giugno 2020, n. 10806 e Cass. 27 novembre 2001, n. 14986);
- ove il contenuto del titolo sia obiettivamente ambiguo, l'interpretazione può anche aver luogo sulla base di elementi extra-testuali, a condizione però che:  
a) si tratti di elementi ritualmente acquisiti nel processo e le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi



univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo; b) il giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito; c) l'esito di tale interpretazione non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (Cass. 5 giugno 2020, n. 10806; Cass. 25 febbraio 2020, n. 5049; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23159; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027; Cass. Sez. Un. 2 luglio 2012, n. 11066).

§ 2.2. Tanto opportunamente premesso e venendo a valutare il profilo specifico dei rapporti tra il primo ed il quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia oramai da tempo interpretato la disposizione del sopra citato quarto comma (a tenore della quale, come ben noto, "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali") nei termini di una norma di carattere *speciale* e, segnatamente, quale "eccezione" alla regola generale del primo comma.

Invero, la Corte di Cassazione ha affermato che "*il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale*" (Cass. 7 novembre 2018, n. 28409); che, conseguentemente, esso "*rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico*" (Cass. 9 maggio 2022, n. 14512); che, altresì, esso trova applicazione "*a seguito di avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato dalle parti*" (Cass. 25 marzo 2019, n. 8289).

L'interpretazione così propugnata dalla disposizione del quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. comporta, allora, che il saggio di interessi ivi individuato non consegua automaticamente al mero fatto che la condanna al pagamento abbia luogo nel contesto di una lite, bensì postula l'accertamento di una specifica condizione che ne rappresenta, in ultima analisi, il presupposto applicativo (si ribadisce, che la lite abbia riguardato un'obbligazione pecuniaria avente fonte in materia contrattuale).

§ 2.3. Le conclusioni così raggiunte ed il coordinamento con i principi che sovrintendono l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale conducono a ritenere che l'accertamento dei presupposti per l'applicazione del saggio *speciale* ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. debba essere contenuto nel titolo e non possa essere



“integrato” in sede esecutiva (ivi compresa la peculiare sede contenziosa dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.).

La determinazione del “contenuto” del titolo giudiziale spetta infatti al giudice che sia chiamato a pronunciarlo, laddove il giudice dell’esecuzione (o dell’opposizione all’esecuzione) può essere chiamato ad interpretare una statuizione esistente, ma non già a “surrogare” un accertamento in realtà del tutto mancato.

Ovviamente, in conformità ai principi sopra richiamati al § 2.1. della presente ordinanza l’interpretazione del titolo sotto il profilo dell’eventuale riconoscimento degli interessi al saggio ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. può essere compiuta anche sulla scorta di elementi di natura extra-testuale sottoposti dalle parti all’attenzione del giudice.

Tuttavia, occorre pur sempre che la relativa questione possa dirsi sia stata in qualche modo trattata nel corso del giudizio che abbia portato alla formazione del titolo e possa intendersi che sia stata ivi univocamente definita.

L’ulteriore conseguenza di tale impostazione è che – laddove non possa dirsi aver avuto luogo a cura del giudice del titolo l’accertamento sui presupposti per l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ. – quel titolo non potrà che essere interpretato sulla base della norma di carattere generale sempre valevole per qualsivoglia obbligazione di pagamento e che, quindi, riconoscendosi gli interessi nella misura pari al saggio ex art. 1284, primo comma, cod. civ.

Sotto questo profilo, appare del tutto pertinente il riferimento operato dal giudice di prime cure al principio di diritto affermato da Cass. 27 settembre 2017, n. 22457 (pronuncia a tenore della quale *“in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omissso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l’impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva”*).

Sebbene non prenda espressamente in considerazione il profilo dei rapporti tra il primo ed il quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., tuttavia, la pronuncia in questione



esprime il principio per cui l'accertamento delle condizioni per l'applicazione di un saggio *speciale* di interessi non possa aver luogo in sede di esecuzione o di opposizione all'esecuzione, in quanto esso è demandato al giudice del titolo.

§ 2.4. Né osta alla conclusione sopra raggiunta la circostanza rilevata dall'odierna parte reclamante secondo cui – in sede di interpretazione dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. – la giurisprudenza di legittimità avrebbe espressamente escluso la necessità della specificazione del saggio degli interessi in sentenza.

In realtà, il riferimento può essere letto come riguardante la determinazione specifica della “misura” del saggio (che, per l'appunto, si afferma non essere necessaria), ma non già nel senso che possa mancare, a monte, l'accertamento sul presupposto applicativo del saggio speciale degli interessi.

Diversamente, si riverserebbero in sede esecutiva/oppositiva le questioni attinenti al merito della pretesa consacrata nel titolo giudiziale, ciò che – come sopra evidenziato – contrasta con la consolidata ricostruzione in tema di rapporti tra interpretazione del titolo giudiziale ed opposizione all'esecuzione.

§ 3. Le conclusioni sopra raggiunte comportano che il reclamo debba essere rigettato, non potendosi ritenere – in difetto di un accertamento compiuto dal giudice del titolo – che siano stati riconosciuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.

Nondimeno, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente procedimento in ragione della novità della questione esaminata e delle incertezze interpretative comunque esistenti sul punto.

§ 4. Il rigetto del reclamo determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, cioè tutte le volte che l'impegno



di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (Cass. n. 5955 del 2014 e Cass. n. 10306 del 2014).

Il tenore letterale e la *ratio* della disposizione determinano, quindi, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento del reclamo ex art. 669-*terdecies* c.p.c., trattandosi pur sempre di una forma di impugnazione (sia pure cautelare).

Nel procedersi all'attestazione sul punto, ad ogni modo, occorre tener presente del fatto che – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – *“in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno”* (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).

In altri termini, il Collegio è chiamato ad accertare unicamente il presupposto previsto dalla norma e, segnatamente, se la pronuncia adottata sia inquadrabile nei tipi previsti (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) e non anche la debenza *ab origine* del contributo medesimo, profilo sul quale è l'amministrazione giudiziaria a dover eseguire i relativi accertamenti (e, sulla scorta di essi, attivare la procedura di recupero).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale così provvede:

- RIGETTA il reclamo.
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
- DA' atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo e per l'effetto:
- RIMETTE alla cancelleria l'accertamento della debenza del contributo.
- DISPONE l'inserimento – a cura della cancelleria – di copia del presente provvedimento nel fascicolo del giudizio di opposizione.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 20/07/2022

Il Presidente



Dott.ssa Maria Balletti

Il Giudice estensore  
Dott. Valerio Colandrea

